



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Controversia giudiziaria ULCA/A.M.A.T. - Transazione.

L'anno millenovecentonovant**uno**, il giorno **31 (trentuno)**

del mese di **D i c e m b r e**, alle ore **09.30** in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Roberto DELLA TORRE** - **SINDACO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Michele ARMENTANI** 3. **Alberto RUGGIERO**

4. **Gennaro ACCARDI** 5. **Giuseppe D'AMBROSIO**

6. **Giovanni LA GIOIA** 7. **Nicola INFESTA**

~~XXXXXXXXXXXX~~

8. ~~XXXXXXXXXXXX~~ 9. ~~XXXXXXXXXXXX~~

ff. Assiste il Direttore dell'Azienda ~~XXXXXX~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il ff. Direttore di Esercizio riferisce:

Con atto di citazione notificato l'11/febbraio/1991 la Ditta ULCA di CARAFA Giuseppa, ha convenuto in giudizio l'A.M.A.T. per ottenere in via coattiva il pagamento della somma di £.5.436.000.=, oltre accessori e I.V.A.-

La Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T., con atto deliberativo n. 59 assunto in data 3/marzo/1991, nominava, quale difensore dell'Azienda, il dr. proc. Dante MESSINESE di Taranto.

Con propria nota del 29/ottobre/1991 - prot. aziendale n.8420 -, che viene allegata al presente provvedimento come parte integrante, il dr. proc. MESSINESE, nell'esplicitare la questione di che tratta si sotto l'aspetto giuridico, ha fatto presente che l'avv. Francesco PIERRI - legale della controparte -, ha proposto in via transattiva un accordo che prevede la definizione della questione con il pagamento, da parte dell'A.M.A.T., della somma di £.2.500.000.= (duemilionicinquecentomila), con compensazione delle spese legali.

Tale soluzione viene condivisa, nell'interesse dell'A.M.A.T., dal legale difensore dell'Azienda il quale prevede col perdurare del giudizio una definizione dello stesso a parziale danno dell'Azienda.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- UDITA la relazione del ff. Direttore di Esercizio;
- VISTO l'atto di citazione prodotto dalla Ditta ULCA di CARAFA Giuseppe, notificato all'A.M.A.T. in data 11/febbraio/1991;
- VISTA la deliberazione n. 59 della Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T. assunta in data 7/marzo/1991 riguardante il mandato per la difesa dell'Azienda affidato al dr. proc. Dante MESSINESE di Taranto;
- VISTA la nota del 29/ottobre/1991 - prot. aziendale n. 8420 -, inviata dal citato professionista che viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- RITENUTO, pertanto, per le motivazioni espresse nella summenzionata nota, poter accogliere la proposta di definire la controversia giudiziaria pendente presso il Tribunale di Taranto con la Ditta ULCA, con atto transattivo, riconoscendo alla medesima Ditta il pagamento della somma di £.2.500.000.= (duemilionicinquecentomila);
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di esercizio

D E L I B E R A

- 1) - di prendere atto della nota datata 29/ottobre/1991 - prot. aziendale n.8420 -, inviata dal dr. proc. Dante MESSINESE, che viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- 2) - di autorizzare, per i motivi in narrativa esplicitati, la Direzione di Esercizio a sottoscrivere atto di transazione con la Ditta ULCA di CARAFA Giuseppe al fine di definire la controversia giudiziaria pendente dinanzi al Tribunale di Taranto;
- 3) - di autorizzare, successivamente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di £.2.500.000.= (duemilionicinquecentomila) a favore della summenzionata Ditta;

- 4) - di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione economico dell'A.M.A.T. per l'esercizio 1991, alla voce "SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI";
- 5) - di riservarsi con successivo provvedimento di procedere all'approvazione delle spese legali a carico dell'AMAT.

IL SEGRETARIO
(FERRANTE Francesco)

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
(Alberto RUGGIERO)

- 4) - di porre decisa spesa a carico del bilancio di previsione economico dell'A.M.A.T. per l'esercizio 1991, alla voce "SPESA PER LAVORI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI";
- 5) - di riservarsi con successivo provvedimento di approvazione delle spese legali a carico dell'A.M.A.T.

IL SEGRETARIO
(FERRANTE Francesco)

IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
(Alberto ROSSIGNO)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il **7/gennaio/1992**

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **21/gennaio/1992 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia**

di Taranto, con atto prot. n.131.-

CAPO AREA
Il Direttore GENERALE
(Francesco FERRANTE)

H

STUDIO LEGALE
DOTT. PROC. DANTE MESSINESE
165/A, VIA UMBRIA - TEL. (099) 375152
74100 TARANTO

Taranto, 29.10.91

- CONTRATTI
- C.A. *my*

me
f



Spett.le AMAT
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Parere relativo alla richiesta di transazione proposta dalla ULCA in margine alla causa, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, G.I. dott. Morea.

Con atto di citazione notificato il 11/2/1991, la ULCA di Carafa Giuseppa ha convenuto in giudizio l'A.M.A.T. per ottenere in via coattiva il pagamento della somma di f. 5.436.000 oltre accessori ed I.V.A..

Assume l'ULCA di avere diritto a tale importo per avere effettuato a favore dell'A.M.A.T. i lavori, non pagati, di fornitura e messa in opera di un impianto osmotico per il potenziamento e la produzione di acqua per circuito di raffreddamento per f. 2.500.000; di revisione dell'impianto osmotico a batterie per f. 2.046.000 e, infine, di realizzazione di un impianto elettrico per la produzione dell'acqua del valore di f. 800.000.

Successivamente l'Avv. Francesco Pierri, in nome e per conto della sua assistita l'ULCA di Carafa Giuseppa, mi faceva pervenire poposta di transazione per l'importo complessivo di L. 3.000.000 (all.A).

Al fine di valutare la meritevolezza della

proposta di transazione, appare opportuna una, sia pur breve, precisazione in punto di fatto.

In data 26.11.86 l'ULCA sottoponeva all'AMAT una proposta di modifica dell'impianto per la produzione di acqua osmotizzata per il costo totale di £.4.000.000 oltre IVA. In tale proposta si faceva inoltre riferimento alla possibilita' di aggiungere un ulteriore modulo osmotico completo di prefiltrazione, per il costo totale di £. 3.300.000, ove fosse stato necessario raddoppiare la produzione di acqua osmotizzata.

L'Ufficio Tecnico dell'AMAT, con protocollo n° 36/UT, in data 9.5.87, riferiva la detta proposta al Direttore d'esercizio rilevando l'opportunita' e la necessita' di provvedere alla modifica in questione.

La Commissione Amministratrice dell'AMAT, riunita in seduta ordinaria il 17.6.1987, deliberava di conferire mandato al Direttore d'esercizio per procedere all'affidamento dei lavori dell'impianto alla Ditta ULCA, per una spesa globale di £ 7.300.000 piu' IVA.

Tale delibera veniva approvata dalla Giunta Municipale nel corso della seduta 14.7.1987. Il pagamento dei suddetti lavori avveniva il 15.12.87 per una somma di £ 8.614.000 con scontrino n°3 matr. 42041621.

In seguito l' ULCA faceva pervenire all'AMAT una serie di offerte per la revisione dell'impianto di produzione di acqua osmotizzata per batteria (offerte n° 4/88.5/88.6/88). In data 23.2.1988 il funzionario principale del servizio tecnico dell'AMAT, signor Maggio, prendeva visione delle nuove offerte.

In relazione a tali proposte, tuttavia, non risulta esserci stata alcuna deliberazione di autorizzazione dei lavori da parte della Commissione Amministratrice dell'AMAT.

Nonostante la mancanza di formale autorizzazione, con successiva raccomandata a.r. del 1.9.89, l'ULCA richiedeva il pagamento delle prestazioni di cui alle summenzionate proposte, a suo dire effettuate in favore dell'AMAT.

In mancanza del pagamento richiesto, quindi, l'ULCA ha citato in giudizio l'AMAT nei modi e nei termini sopra riassunti.

*** * ***

Premesso quanto innanzi, si deve precisare che, per quanto riferitomi dalla stessa AMAT, in effetti l'ULCA ha eseguito i lavori di revisione dell'impianto per la produzione di acqua osmotizzata e la realizzazione dell'impianto elettrico per alimentazione per la produzione di acqua.

Tali lavori sono stati però effettuati, come detto, in mancanza di una formale deliberazione da parte della Commissione Amministratrice dell'AMAT. In conseguenza l'azione contrattuale fatta valere dall'ULCA si deve ritenere inammissibile in quanto non sussiste appunto alcuna fattispecie contrattuale.

Tuttavia si deve considerare l'ipotesi di possibile esperimento da parte dell'ULCA dell'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 del c.c.. L'ipotesi non è assunta in via del tutto ipotetica poichè, anche se verbalmente, essa mi è stata prospettata dal difensore dell'ULCA.

Orbene, l'azione generale di arricchimento può essere proposta ove sussistano i presupposti dell'arricchimento di uno dei soggetti e del depauperamento dell'altro, di un nesso di causalità tra tali situazioni e della mancanza di causa giustificante l'arricchimento dell'uno e la diminuzione patrimoniale dell'altro (per tutte Cass. 4.6.1980 n° 3629).

Peraltro, considerata la natura giuridica delle aziende municipalizzate (rectius: aziende speciali aventi caratteristiche di enti pubblici economici, cfr. in proposito l' art. 23 L.8.6.1942 n. 142 innovativa in materia), ai soli fini di completezza, non è superfluo rilevare che per giurisprudenza pacifica e costante l'azione d'arricchimento senza causa è considerata esercitabile anche nei confronti della P.A. Anche in mancanza della forma scritta - necessaria ad substantiam per i contratti in cui è parte un ente pubblico - viene riconosciuta la facoltà di proporre l'azione di cui all'art.2041 c.c. nei limiti in cui l'Amministrazione, consumando e utilizzando i beni oggetto della prestazione dell'attore, abbia ricevuto ed implicitamente riconosciuto un proprio arricchimento. (Cass. 22.6.83 n° 4275).

Applicando i principi richiamati, deve riconoscersi che l'ULCA, malgrado l'assenza di una esplicita delibera da parte della Commissione Amministratrice, potrebbe esercitare l'azione suddetta, provando l'utilizzazione delle opere effettuate da parte dell'AMAT.

D'altra parte, la Suprema Corte ha altresì affermato che - in caso di locupletazione derivante dall'esecuzione di opere previste in un contratto

invalido - non ha alcun rilievo, ai fini dell'art. 1227 c.c. (concorso in colpa del creditore) il comportamento negligente dell'imprenditore che non si e' preoccupato di accertare la legittimita' del contratto (Cass. 12.7.1965 n° 1471). La responsabilita' del soggetto che ha subito la diminuzione patrimoniale non costituisce sul piano giuridico una ragione idonea a giustificare l'arricchimento dell'altro soggetto (Trib. di Foggia 19.4.1980). Nessun rilievo puo' pertanto attribuirsi alla ipotetica negligenza dell'ULCA per il fatto di aver eseguito i lavori senza aver avuto un incarico formale dall'AMAT.

Bisogna inoltre considerare che il credito, per una eventuale richiesta di indennizzo di arricchimento senza causa, produce, dal giorno del verificarsi dell'arricchimento, interessi compensativi atti a coprire il pregiudizio subito dal creditore per il ritardato conseguimento delle somme (Cass. 27.9.78 n° 4335). Inoltre l'indennizzo di arricchimento va liquidato tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria (Cass. 28.3.84 n° 2039).

Infine si consideri che l'azione di arricchimento può essere proposta anche in corso di causa e anche per la prima volta in sede di appello, come sostituzione della **causa petendi** (cfr. Cass. 85/3888).

In conclusione: deve ritenersi conveniente la proposta di transazione avanzata dall'Avv. Pierri in rappresentanza della sua assistita l'ULCA di Carafa Giuseppe.

Nell'interesse dell'AMAT devo peraltro aggiungere che **ritengo del tutto possibile** l'integrazione di un accordo via transattiva con l'ULCA

STUDIO LEGALE
DOTT. PROC. DANTE MESSINESE

165/A, VIA UMBRIA - TEL. (099) 375152
74100 TARANTO

per la somma complessiva di f. 2.500.000 e con la compensazione delle spese legali. In tal senso infatti ho già ricevuto ampia disponibilità da parte dell'Avv. Pierri.

Nel sollecitare, per quanto detto, l'accoglimento della richiesta di transazione per la somma complessiva di f. 2.500.000 e comunque l'invio di un cortese quanto sollecito riscontro, confermo di essere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami ed invio i migliori saluti.

Dott.Proc. Dante MESSINESE





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 7/gennaio/1992

N. di protocollo 2/p2 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102**

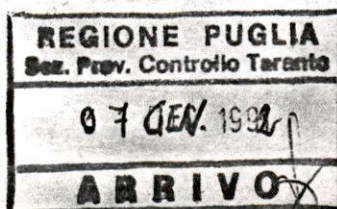
RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo, in duplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale, in sostituzione della Commissione Amministratrice (ex art. 25 - Legge 902/1986), nella seduta del 31/dicembre/1991:

- Del. n. 229 - "Richiesta affidamento bancario di £.3.000.000.000.= (tremiliardi) al Monte dei Paschi di Siena".
- Del. n. 230 - "Trattativa privata per l'acquisto di n.60 (sessanta) oblitteratrici di biglietti".
- Del. n. 231 - "Controversia giudiziaria ULCA/AMAT - Transazione".
- Del. n. 232 - "Rinnovo contratto locazione locali via D'Aquino, 21 in Taranto".
- Del. n. 233 - "Revisione motori autobus".
- Del. n. 234 - "Aggiudicazione fornitura stampati su carta PVC".
- Del. n. 235 - "Nomina professionista per il collaudo statuto di un fabbricato completo di impianto elettrico per centrale termica a gas".
- Del. n. 236 - "Approvazione spesa di £.6.692.441.= per fattura emessa dalla Società ELTEC SYSTEM a fronte fornitura materiali".
- Del. n. 237 - "Interessi dovuti a favore della Snc. AUTOACCESSORIO DUE MARI per ritardato pagamento fatture".
- Del. n. 238 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente PASSALACQUA Giacomo".
- Del. n. 239 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente PELLICORO Giuseppe".
- Del. n. 240 - "Anticipazione trattamento di fine rapporto in favore dell'agente ALBANO Egidio".



./.

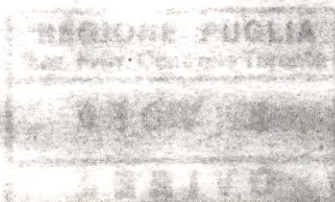
- Del. n. 241 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente ANGELILLO Orazio".
- Del. n. 242 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente PAGFLIARA Giovanni".
- Del. n. 243 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di =====
£.1.831.882.= per spese economali".
- Del. n. 244 - "Presa atto sentenza Giudice del lavoro su ricorso promosso dal dipendente DE PACE Vincenzo".
- Del. n. 245 - "Convenzione tariffaria con Ente Ferrovie dello Stato per periodo natalizio 09/12/1991-06/01/1992".-

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE

(*Francesco* FERRANTE)

FF/rs.-





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

- Taranto, 7/gennaio/1992

N. di protocollo 22/92 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato A.M.A.T.
Piazzale BESTA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo, in duplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale, in sostituzione della Commissione Amministratrice, nella seduta del 31/dicembre/1991:

- Del. n. 229 - "Richiesta affidamento bancario di £.3.000.000.000 (tremiliardi) al Monte dei Paschi di Siena".
- Del. n. 230 - "Trattativa privata per l'acquisto di n.60 (sessanta) oblitteratrici di biglietti".
- Del. n. 231 - "Controversia giudiziaria ULCA/AMAT - Transazione".
- Del. n. 232 - "Rinnovo contratto locazione locali via D'Aquino, 21 in Taranto".
- Del. n. 233 - "Revisione motori autobus".
- Del. n. 234 - "Aggiudicazione fornitura stampati su carta PVC".
- Del. n. 235 - "Nomina professionista per il collaudo statico di un fabbricato completo di impianto elettrico per centrale termica a gas".
- Del. n. 236 - "Approvazione spesa di £.6.692.441.= per fattura emessa dalla Soc. ELTEC SYSTEM a fronte fornitura materiali".
- Del. n. 237 - "Interessi dovuti a favore della Snc AUTOACCESSORIO DUE MARI per ritardato pagamento fatture".
- Del. n. 238 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente Giacomo PASSALACQUA".
- Del. n. 239 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente Giuseppe PELLICORO".
- Del. n. 240 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente ALBANO Egidio".
- Del. n. 241 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente Orazio ANGELILLO".
- Del. n. 242 - "Anticipazione trattamento fine rapporto in favore dell'agente PAGLIARA Giovanni"

- Del. n. 243 - "Rimborso al Cassiere interno della somma di =====
£.1.831.882.= per spese economali"
- Del. n. 244 - "Preso atto sentenza Giudice del Lavoro su ricorso
promosso dal dipendente DE PACE Vincenzo".
- Del. n. 245 - "Convenzione tariffaria con Ente Ferrovie dello Sta-
to per periodo natalizio 09/12/1991-06/01/1992".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-

10/10 P.2 - Galorelli



AMAT - TARANTO
01.02.92 000767
SEGRETERIA GENERALE

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Controversia giudiziaria ULCA/A.M.A.T. - Transazione.

L'anno millenovecentonovant**uno**, il giorno **31** (**trentuno**)
del mese di **D i c e m b r e**, alle ore **09.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Roberto DELLA TORRE - SINDACO** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Michele ARMENTANI	3. Alberto RUGGIERO
4. Gennaro ACCARDI	5. Giuseppe D'AMBROSIO
6. Giovanni LA GIOIA	7. Nicola INFESTA

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. 9.

ff. **XXXXXX** **Sig. FERRANTE Giuseppe**
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il ff. Direttore di Esercizio riferisce:

Con atto di citazione notificato l'11/febbraio/1991 la Ditta ULCA
di CARAFA Giuseppa, ha convenuto in giudizio l'A.M.A.T. per ottenere
in via coattiva il pagamento della somma di £.5.436.000.-, oltre ac-
cessori e I.V.A.-

La Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T., con atto deliberativo n. 59 assunto in data 3/marzo/1991, nominava, quale difensore dell'Azienda, il dr. proc. Dante MESSINESE di Taranto.

Con propria nota del 29/ottobre/1991 - prot. aziendale n.8420 -, che viene allegata al presente provvedimento come parte integrante, il dr. proc. MESSINESE, nell'esplicitare la questione di che tratta si sotto l'aspetto giuridico, ha fatto presente che l'avv. Francesco PIERRI - legale della controparte -, ha proposto in via transattiva un accordo che prevede la definizione della questione con il pagamento, da parte dell'A.M.A.T., della somma di £.2.500.000.= == (duemilionicinquecentomila), con compensazione delle spese legali.

Tale soluzione viene condivisa, nell'interesse dell'A.M.A.T., dal legale difensore dell'Azienda il quale prevede col perdurare del giudizio una definizione dello stesso a parziale danno dell'Azienda.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- UDITA la relazione del ff. Direttore di Esercizio;
- VISTO l'atto di citazione prodotto dalla Ditta ULCA di CARAFA Giuseppa, notificato all'A.M.A.T. in data 11/febbraio/1991;
- VISTA la deliberazione n. 59 della Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T. assunta in data 7/marzo/1991 riguardante il mandato per la difesa dell'Azienda affidato al dr. proc. Dante MESSINESE di Taranto;
- VISTA la nota del 29/ottobre/1991 - prot. aziendale n. 8420 -, inviata dal citato professionista che viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- RITENUTO, pertanto, per le motivazioni espresse nella summenzionata nota, poter accogliere la proposta di definire la controversia giudiziaria pendente presso il Tribunale di Taranto con la Ditta ULCA, con atto transattivo, riconoscendo alla medesima Ditta il pagamento della somma di £.2.500.000.= (duemilionicinquecentomila);
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di esercizio

D E L I B E R A

- 1) - di prendere atto della nota datata 29/ottobre/1991 - prot. aziendale n.8420 -, inviata dal dr. proc. Dante MESSINESE, che viene allegata al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- 2) - di autorizzare, per i motivi in narrativa esplicitati, la Direzione di Esercizio a sottoscrivere atto di transazione con la Ditta ULCA di CARAFA Giuseppa al fine di definire la controversia giudiziaria pendente dinanzi al Tribunale di Taranto;
- 3) - di autorizzare, successivamente alla sottoscrizione dell'atto di transazione, l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di £.2.500.000.= (duemilionicinquecentomila) a favore della summenzionata Ditta;

- 4) - di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione economico dell'A.M.A.T. per l'esercizio 1991, alla voce "SPESE PER LAVORI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI";
- 5) - di riservarsi con successivo provvedimento di procedere all'approvazione delle spese legali a carico dell'AMAT.

IL SEGRETARIO

F/to : (FERRANTE Francesco)

Visto : p. IL SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
(Alberto RUGGIERO)

F/to :



per copia conforme all'originale

SEGRETERIA GENERALE

Il Funzionario Superiore

(FERRANTE Francesco)

Sezione Provinciale Decentrale di Controllo
sugli atti degli Enti Locali
TARANTO
5.1 GEN 1992
Prof. n. _____
La Commissione nella seduta del _____
Giunta n. _____
Taranto, il _____
Il _____
L. 10.01.1992
Reg. Roberto Rischetti

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 131 21 GEN. 1992
La Commissione nella seduta del _____
prende atto 22 GEN. 1992
Taranto, li _____

l.to Prof. Avv. D. RANA
p.c. c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il _____

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

Resa esecutiva il _____

Il Direttore

H
STUDIO LEGALE
DOTT. PROC. DANTE MESSINESE
165/A, VIA UMBRIA - TEL. (099) 375152
74100 TARANTO

Taranto, 29.10.91

- CONTRATTI
- C.A. *my*

AMAT - TARANTO
07.11.91 008420
SEGRETERIA GENERALE

Spett.le AMAT

Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto



Oggetto: Parere relativo alla richiesta di transazione proposta dalla ULCA in margine alla causa, pendente dinanzi al Tribunale di Taranto, G.I. dott. Morea.

Con atto di citazione notificato il 11/2/1991, la ULCA di Carafa Giuseppa ha convenuto in giudizio l'A.M.A.T. per ottenere in via coattiva il pagamento della somma di f. 5.436.000 oltre accessori ed I.V.A..

Assume l'ULCA di avere diritto a tale importo per avere effettuato a favore dell'A.M.A.T. i lavori, non pagati, di fornitura e messa in opera di un impianto osmotico per il potenziamento e la produzione di acqua per circuito di raffreddamento per f. 2.500.000; di revisione dell'impianto osmotico a batterie per f. 2.046.000 e, infine, di realizzazione di un impianto elettrico per la produzione dell'acqua del valore di f. 800.000.

Successivamente l'Avv. Francesco Pierri, in nome e per conto della sua assistita l'ULCA di Carafa Giuseppa, mi faceva pervenire poposta di transazione per l'importo complessivo di L. 3.000.000 (all.A).

Al fine di valutare la meritevolezza della



proposta di transazione, appare opportuna una, sia pur breve, precisazione in punto di fatto.

In data 26.11.86 l'ULCA sottoponeva all'AMAT una proposta di modifica dell'impianto per la produzione di acqua osmotizzata per il costo totale di f.4.000.000 oltre IVA. In tale proposta si faceva inoltre riferimento alla possibilita' di aggiungere un ulteriore modulo osmotico completo di prefiltrazione, per il costo totale di f. 3.300.000, ove fosse stato necessario raddoppiare la produzione di acqua osmotizzata.

L'Ufficio Tecnico dell'AMAT, con protocollo n° 36/UT, in data 9.5.87, riferiva la detta proposta al Direttore d'esercizio rilevando l'opportunita' e la necessita' di provvedere alla modifica in questione.

La Commissione Amministratrice dell'AMAT, riunita in seduta ordinaria il 17.6.1987, deliberava di conferire mandato al Direttore d'esercizio per procedere all'affidamento dei lavori dell'impianto alla Ditta ULCA, per una spesa globale di f 7.300.000 piu' IVA.

Tale delibera veniva approvata dalla Giunta Municipale nel corso della seduta 14.7.1987. Il pagamento dei suddetti lavori avveniva il 15.12.87 per una somma di f 8.614.000 con scontrino n°3 matr. 42041621.

In seguito l' ULCA faceva pervenire all'AMAT una serie di offerte per la revisione dell'impianto di produzione di acqua osmotizzata per batteria (offerte n° 4/88.5/88.6/88). In data 23.2.1988 il funzionario principale del servizio tecnico dell'AMAT, signor Maggio, prendeva visione delle nuove offerte.

STUDIO LEGALE
DOTT. PROC. DANTE MESSINESE

165/A, VIA UMBRIA - TEL. (089) 375152
74100 TARANTO



In relazione a tali proposte, tuttavia, non risulta esserci stata alcuna deliberazione di autorizzazione dei lavori da parte della Commissione Amministratrice dell'AMAT.

Nonostante la mancanza di formale autorizzazione, con successiva raccomandata a.r. del 1.9.89, l'ULCA richiedeva il pagamento delle prestazioni di cui alle summenzionate proposte, a suo dire effettuate in favore dell'AMAT.

In mancanza del pagamento richiesto, quindi, l'ULCA ha citato in giudizio l'AMAT nei modi e nei termini sopra riassunti.

*** * ***

Premesso quanto innanzi, si deve precisare che, per quanto riferitomi dalla stessa AMAT, in effetti l'ULCA ha eseguito i lavori di revisione dell'impianto per la produzione di acqua osmotizzata e la realizzazione dell'impianto elettrico per alimentazione per la produzione di acqua.

Tali lavori sono stati però effettuati, come detto, in mancanza di una formale deliberazione da parte della Commissione Amministratrice dell'AMAT. In conseguenza l'azione contrattuale fatta valere dall'ULCA si deve ritenere inammissibile in quanto non sussiste appunto alcuna fattispecie contrattuale.

Tuttavia si deve considerare l'ipotesi di possibile esperimento da parte dell'ULCA dell'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 del c.c.. L'ipotesi non è assunta in via del tutto ipotetica poichè, anche se verbalmente, essa mi è stata prospettata dal difensore dell'ULCA.



Orbene, l'azione generale di arricchimento può essere proposta ove sussistano i presupposti dell'arricchimento di uno dei soggetti e del depauperamento dell'altro, di un nesso di causalità tra tali situazioni e della mancanza di causa giustificante l'arricchimento dell'uno e la diminuzione patrimoniale dell'altro (per tutte Cass. 4.6.1980 n° 3629).

Peraltro, considerata la natura giuridica delle aziende municipalizzate (rectius: aziende speciali aventi caratteristiche di enti pubblici economici, cfr. in proposito l'art. 23 L.8.6.1942 n. 142 innovativa in materia), ai soli fini di completezza, non è superfluo rilevare che per giurisprudenza pacifica e costante l'azione d'arricchimento senza causa è considerata esercitabile anche nei confronti della P.A. Anche in mancanza della forma scritta - necessaria ad substantiam per i contratti in cui è parte un ente pubblico - viene riconosciuta la facoltà di proporre l'azione di cui all'art. 2041 c.c. nei limiti in cui l'Amministrazione, consumando e utilizzando i beni oggetto della prestazione dell'attore, abbia ricevuto ed implicitamente riconosciuto un proprio arricchimento. (Cass. 22.6.83 n° 4275).

Applicando i principi richiamati, deve riconoscersi che l'ULCA, malgrado l'assenza di una esplicita delibera da parte della Commissione Amministratrice, potrebbe esercitare l'azione suddetta, provando l'utilizzazione delle opere effettuate da parte dell'AMAT.

D'altra parte, la Suprema Corte ha altresì affermato che - in caso di locupletazione derivante dall'esecuzione di opere previste in un contratto

STUDIO LEGALE
DOTT. PROC. DANTE MESSINESE

165/A, VIA UMBRIA - TEL. (099) 375152

74100 TARANTO



invalido - non ha alcun rilievo, ai fini dell'art. 1227 c.c. (concorso in colpa del creditore) il comportamento negligente dell'imprenditore che non si e' preoccupato di accertare la legittimita' del contratto (Cass. 12.7.1965 n° 1471). La responsabilita' del soggetto che ha subito la diminuzione patrimoniale non costituisce sul piano giuridico una ragione idonea a giustificare l'arricchimento dell'altro soggetto (Trib. di Foggia 19.4.1980). Nessun rilievo puo' pertanto attribuirsi alla ipotetica negligenza dell'ULCA per il fatto di aver eseguito i lavori senza aver avuto un incarico formale dall'AMAT.

Bisogna inoltre considerare che il credito, per una eventuale richiesta di indennizzo di arricchimento senza causa, produce, dal giorno del verificarsi dell'arricchimento, interessi compensativi atti a coprire il pregiudizio subito dal creditore per il ritardato conseguimento delle somme (Cass. 27.9.78 n° 4335). Inoltre l'indennizzo di arricchimento va liquidato tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria (Cass. 28.3.84 n° 2039).

Infine si consideri che l'azione di arricchimento può essere proposta anche in corso di causa e anche per la prima volta in sede di appello, come sostituzione della causa petendi (cfr. Cass. 85/3888).

In conclusione: deve ritenersi conveniente la proposta di transazione avanzata dall'Avv. Pierri in rappresentanza della sua assistita l'ULCA di Carafa Giuseppe.

Nell'interesse dell'AMAT devo peraltro aggiungere che ritengo del tutto possibile l'integrazione di un accordo via transattiva con l'ULCA

STUDIO LEGALE
DOTT. PROC. DANTE MESSINESE

165/A, VIA UMBRIA - TEL. (099) 375152

74100 TARANTO



per la somma complessiva di f. 2.500.000 e con la compensazione delle spese legali. In tal senso infatti ho già ricevuto ampia disponibilità da parte dell'Avv. Pierri.

Nel sollecitare, per quanto detto, l'accoglimento della richiesta di transazione per la somma complessiva di f. 2.500.000 e comunque l'invio di un cortese quanto sollecito riscontro, confermo di essere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ringrazio per la fiducia accordatami ed invio i migliori saluti.

Dott. Proc. Dante MESSINESE



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(V. KRANTE Francesco)

[Handwritten signature]